

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 256 Società con soci a responsabilità illimitata

1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.
2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.
3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41.
4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.
5. Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile.
6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 51. Al giudizio di reclamo deve partecipare il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto la domanda di estensione, nonchè il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte di appello a norma dell'articolo 50.

256 Società con soci a responsabilità illimitata - Dlgs 14/2019 -Art. 147 (Società con soci a responsabilità illimitata). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 256 Società con soci a responsabilità illimitata

1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41.

4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.

5. Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile.

6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 51. Al giudizio di reclamo deve partecipare il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto la domanda di estensione, nonchè il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte di appello a norma dell'articolo 50.

modifiche e precedente normativa |blue

256 Società con soci a responsabilità illimitata - Dlgs 14/2019 -Art. 147 (Società con soci a responsabilità illimitata). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

----- precedente normativa di riferimento

Art. 147 (Società con soci a responsabilità illimitata). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

La sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

Il fallimento dei soci di cui al comma primo non può essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilità illimitata.

Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporre la convocazione a norma dell'articolo 15.

Se dopo la dichiarazione di fallimento della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi.

Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa è riferibile ad una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.

Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 18.

In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.

-----Aggiornamento

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 luglio 1970 n. 142 (in G.U. 1a s.s. 22/7/1970 n. 184) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nelle parti in cui:

1. a) non consente ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del procedimento di camera di consiglio prescritto per la dichiarazione di fallimento;
2. b) nega al creditore interessato la legittimazione a proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili nelle forme dell'art. 6 del regio decreto predetto."

256 Società con soci a responsabilità illimitata - Dlgs 14/2019 -Art. 147 (Società con soci a responsabilità illimitata). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 giugno 1972 n. 110 (in G.U. 1a s.s. 28/06/1972 n. 165) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 147 comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata, perchè detti soci possano esercitare il diritto di difesa".

La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975 n. 145) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili".

La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 21 luglio 2000 n. 319 (in G.U. 1a s.s. 26/07/2000 n. 31) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata".

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Società di fatto - Procedimento prefallimentare – Cass. n. 14365/2021](#)

Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - indicazione - del giudice - Società di fatto - Procedimento prefallimentare - Litisconsorzio necessario fra tutti i soci - Esclusione - Ragioni. Il giudizio per la dichiarazione di fallimento di una società di fatto non presuppone l'

256 Società con soci a responsabilità illimitata - Dlgs 14/2019 -Art. 147 (Società con soci a responsabilità illimitata). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Società con soci a responsabilità illimitata – Cass. n. 6030/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - società e consorzi - società con soci a responsabilità illimitata - società di fatto - Supersocietà di fatto - Insolvenza distinta da quella dei soci - Necessità - Fattispecie. Ai fini della dichiarazione di fallimento della c.d. "

[Dichiarazione del fallimento in estensione – Cass. n. 5985/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - rappresentanza giudiziale - Fallimento in estensione - Assunzione della difesa o della cd. "assistenza tecnica" da parte del curatore - Necessità- Sussistenza- Fondamento. Il procedimento

[Organi preposti al fallimento - curatore – Cass. n. 5985/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - curatore - poteri - rappresentanza giudiziale - Procedimento ex art. 147 l.fall.- Difetto di assistenza tecnica- Art. 182, comma 2, c.p.c.- Applicabilità- Esclusione. In tema di fallimento in estensione, la

[Società con soci a responsabilità illimitata – Cass. n. 6029/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - società e consorzi - società con soci a responsabilità illimitata - società di fatto - fallimento dei soci - Fallimento per estensione - Socio occulto - Termine annuale - Applicabilità - Esclusione - Fondamento. In caso di estensione

[Fallimento - società e consorzi – Cass. n. 4712/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - società e consorzi - società con soci a responsabilità illimitata - società di fatto - Art. 147, comma 5, l.fall. - Supersocietà di fatto tra società di capitali - Competenza per territorio - Tribunale che ha dichiarato il fallimento del

[Revoca della sentenza di fallimento – Cass. n. 22956/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - società e consorzi - società con soci a responsabilità illimitata - società di fatto - fallimento dei soci - Fallimento di società e dei soci illimitatamente responsabili - Revoca della sentenza di fallimento della società - Effetti sul

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - società e consorzi - società con soci a responsabilità illimitata - società di fatto - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27541 del 28/10/2019 \(Rv. 655773 - 01\)](#)

Società di fatto in ambito familiare - "Affectio societatis" - Attività sistematica di sostegno all'impresa - Prova - Fattispecie. In tema di estensione del fallimento del titolare dell'impresa individuale agli altri componenti della famiglia, l'esistenza del contratto sociale può essere desunta

256 Società con soci a responsabilità illimitata - Dlgs 14/2019 -Art. 147 (Società con soci a responsabilità illimitata). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - società' e consorzi - società' con soci a responsabilità limitata – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16984 del 27/06/2018 \(Rv. 649676 - 01\)](#)

Società in accomandita semplice - Socio accomandante ingeritosi nell'amministrazione - Assunzione della veste di socio illimitatamente responsabile - Fallimento della società - Estensione a detto socio – Configurabilità – Fattispecie. Società' - di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori \(rapporti con l'azione revocatoria ordinaria\) - azione revocatoria fallimentare - acquisti del coniuge del fallito - Cass. n. 14681/2018](#)

Revocatoria fallimentare di atti compiuti tra coniugi – Art. 69 l.fall. nel testo originario applicabile “ratione temporis” - Atto compiuto dal socio di società di fatto fallita – Prova dell'effettivo svolgimento di attività commerciale da parte del socio al momento del compimento dell'atto

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - società' e consorzi - società' con soci a responsabilità illimitata - società' di fatto - fallimento dei soci - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14069 del 01/06/2018 \(Rv. 649143 - 01\)](#)

Socio illimitatamente responsabile – Recesso – Domanda della società di ammissione al concordato preventivo entro l'anno dal recesso – Rigetto dell'omologazione – Dichiarazione di fallimento – Estensibilità ai soci receduti - Termine annuale – Decorrenza – Dichiarazione di fallimento – Principio di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura \(dichiarazione\) di fallimento - rigetto dell'istanza di fallimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5069 del 28/02/2017 \(Rv. 644455 - 02\)](#)

Procedimento per dichiarazione di fallimento - Decreto di rigetto - Giudicato preclusivo - Esclusione - Fondamento - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione. Il decreto reiettivo dell'istanza di fallimento - al pari di quello confermativo del rigetto in sede di reclamo

fine

256 Società con soci a responsabilità illimitata - Dlgs 14/2019 -Art. 147 (Società con soci a responsabilità illimitata). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello